



Bruxelles, **XXX**  
[...] (2013) **XXX** draft

[...]

**REGOLAMENTO (UE) N. .../.. DELLA COMMISSIONE**

del **XXX**

**relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura**

# REGOLAMENTO (UE) N. .../.. DELLA COMMISSIONE

del XXX

**relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali<sup>1</sup>,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento<sup>2</sup>,

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) I finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, secondo il disposto dell'articolo 109 del trattato, il Consiglio può determinare le categorie di aiuti che sono dispensate dall'obbligo di notifica. In conformità dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato, la Commissione può adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti di Stato. Con il regolamento (CE) n. 994/98, il Consiglio ha deciso, conformemente all'articolo 109 del trattato, che una di queste categorie è costituita dagli aiuti "de minimis". Su tale base si ritiene che gli aiuti "de minimis", ovvero gli aiuti che non superano un importo prestabilito concessi a un'impresa unica in un determinato arco di tempo, non soddisfino tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e non siano dunque soggetti alla procedura di notifica.
- (2) La Commissione ha chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Essa ha inoltre esposto, dapprima nella comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis<sup>3</sup> e successivamente nei regolamenti (CE) n. 69/2001<sup>4</sup> e (CE) n. 1998/2006<sup>5</sup> della Commissione, la sua politica riguardo a un massimale "de minimis", al di sotto del quale l'articolo 107, paragrafo 1, del trattato si può considerare inapplicabile. In considerazione delle norme specifiche vigenti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e del rischio che anche per importi limitati di aiuto possano ricorrere i criteri di cui all'articolo 107,

---

<sup>1</sup> GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L [...] del [...], pag. [...].

<sup>3</sup> Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis (GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9).

<sup>4</sup> Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30).

<sup>5</sup> Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5).

paragrafo 1, del trattato, il regolamento (CE) n. 69/2001 ha escluso il settore della pesca e dell'acquacoltura dal proprio campo di applicazione. Il regolamento (CE) n. 1998/2006, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 69/2001, ha continuato ad escludere il settore della pesca e dell'acquacoltura dal proprio campo di applicazione.

- (3) L'esperienza acquisita nel corso degli anni ha dimostrato tuttavia che gli aiuti di entità modesta concessi nel settore della pesca non sono ritenuti conformi, in presenza di determinate condizioni, ai criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, motivo per il quale la Commissione ha adottato norme che autorizzano l'erogazione di aiuti "de minimis" al suddetto settore nel regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca<sup>6</sup>.
- (4) Sulla base di detto regolamento, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004<sup>7</sup>. In virtù di detto regolamento, si riteneva che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa unica operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura non soddisfacesse tutti i criteri stabiliti all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE se non superava 30 000 EUR per beneficiario nell'arco di tre esercizi finanziari, né un importo cumulativo, stabilito per Stato membro, pari al 2,5% della produzione annua del settore della pesca e dell'acquacoltura.
- (5) Sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (CE) n. 875/2007, è opportuno rivedere alcune condizioni in esso previste e sostituirlo con un nuovo regolamento.
- (6) È opportuno mantenere il massimale di 30 000 EUR per gli aiuti "de minimis" che un'impresa unica può ricevere nell'arco di tre anni da uno Stato membro. Si può ritenere che un aiuto di questo tipo non incida sugli scambi tra gli Stati membri e non falsi o minacci di falsare la concorrenza se l'importo globale degli aiuti concessi all'insieme delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura nell'arco di tre anni è inferiore a un importo cumulativo, stabilito per Stato membro, pari a [0,5 – 2,5%, da decidere] della produzione annua di tale settore. È quindi appropriato stabilire che tali aiuti non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Gli anni da prendere in considerazione a questo fine sono gli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali nello Stato membro interessato.
- (7) Ai fini delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato, per impresa si intende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento<sup>8</sup>. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un'impresa unica<sup>9</sup>. Per garantire la certezza

---

<sup>6</sup> Regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca (GU L 325 del 28.10.2004, pag. 4).

<sup>7</sup> Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004 (GU L 193 del 25.7.2007, pag. 6).

<sup>8</sup> Causa C-222/04, *Ministero dell'Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze SpA e altri* (Raccolta 2006, pag. I-00289).

<sup>9</sup> Causa C-382/99, *Regno dei Paesi Bassi/Commissione delle Comunità europee* (Raccolta 2002, pag. I-5163).

del diritto e ridurre l'onere amministrativo, è opportuno che il presente regolamento preveda un elenco esauriente di criteri chiari per stabilire quando due o più imprese all'interno dello stesso Stato membro debbano essere considerate un'impresa unica. Fra i criteri consolidati impiegati per definire le "imprese collegate" nel quadro della definizione delle piccole e medie imprese (PMI) di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione<sup>10</sup> e all'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione<sup>11</sup>, la Commissione ha scelto i criteri appropriati ai fini del presente regolamento. Visto il campo di applicazione del presente regolamento, tali criteri, già noti alle autorità pubbliche, sono da applicare sia alle grandi imprese che alle PMI. Secondo tali criteri, un gruppo di imprese collegate deve essere considerato come un'impresa unica per l'applicazione della norma "de minimis", mentre le imprese che non hanno altre relazioni tra di loro, eccetto il loro legame diretto con lo stesso organismo pubblico, sono considerate come imprese separate. In questo modo si tiene conto della situazione specifica delle imprese controllate dallo stesso organismo pubblico, ma che hanno un potere decisionale indipendente.

- (8) La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che, una volta che l'Unione ha istituito un'organizzazione comune di mercato in un dato settore dell'agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dall'adottare qualsiasi provvedimento che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione<sup>12</sup>. Tale principio si applica anche al settore della pesca e dell'acquacoltura. Per questo motivo, il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo commercializzato, né agli aiuti connessi all'obbligo di condivisione dell'aiuto con i produttori primari.
- (9) Il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non deve applicarsi agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.
- (10) Il presente regolamento non deve applicarsi alle imprese in difficoltà, in quanto qualsiasi sostegno finanziario a tali imprese deve essere disciplinato nel quadro di un'operazione di salvataggio o di un piano di ristrutturazione in conformità degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà<sup>13</sup>. Vi sono, inoltre, difficoltà per determinare l'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi a questo tipo di imprese. Per garantire la certezza del diritto e ridurre l'onere amministrativo, è opportuno fissare criteri chiari per stabilire se un'impresa possa essere considerata un'impresa in difficoltà ai fini del presente regolamento senza dover valutare tutti gli aspetti specifici della sua situazione. Per lo

---

<sup>10</sup> Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

<sup>11</sup> Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3).

<sup>12</sup> Causa C-456/00, *Francia/Commissione* (Raccolta 2002, pag. I-11949).

<sup>13</sup> Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2).

stesso motivo, un'impresa deve essere considerata in difficoltà solo se l'impresa specifica che deve ricevere gli aiuti "de minimis" è un'impresa in difficoltà.

- (11) Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto "de minimis", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione, nonché nei due esercizi finanziari precedenti.
- (12) Per le imprese che operano o esercitano attività sia nel settore della pesca e dell'acquacoltura sia in uno o più dei settori o delle attività disciplinati dal regolamento (UE) n. .../2013 (regolamento generale "de minimis"), agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività devono applicarsi le disposizioni di detto regolamento, a condizione che gli Stati membri garantiscano con mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nel settore della pesca e dell'acquacoltura non beneficino di aiuti "de minimis" concessi in conformità di detto regolamento.
- (13) Per le imprese che operano o esercitano attività sia nel settore della pesca e dell'acquacoltura sia in quello della produzione agricola, agli aiuti concessi in relazione al primo settore o alle prime attività devono applicarsi le disposizioni del presente regolamento, a condizione che gli Stati membri garantiscano con mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nel settore della produzione agricola non beneficino di aiuti "de minimis" concessi in conformità del presente regolamento.
- (14) Il presente regolamento deve prevedere norme per evitare che si possano eludere le intensità massime di aiuto previste in specifici regolamenti o decisioni della Commissione. Deve altresì prevedere norme sul cumulo chiare e di facile applicazione.
- (15) Il presente regolamento non esclude la possibilità che una misura possa non essere considerata aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato per motivi diversi da quelli contemplati nel regolamento, ad esempio, perché la misura è conforme al principio dell'investitore in un'economia di mercato oppure perché non comporta un trasferimento di risorse statali. Inoltre, i finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale dalla Commissione che non sono controllati direttamente o indirettamente dagli Stati membri non costituiscono aiuto di Stato e, pertanto, non sono presi in considerazione per stabilire se il massimale pertinente è rispettato.
- (16) Visti gli obiettivi della politica comune della pesca, gli aiuti diretti ad aumentare la capacità di pesca, gli aiuti concessi per la costruzione o l'acquisto di pescherecci e gli aiuti per operazioni non ammissibili a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. XX del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>14</sup> non devono rientrare nel campo di applicazione del presente regolamento [da adeguare per tener conto delle operazioni non ammissibili nell'ambito del FEAMP].
- (17) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di controllo efficace, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo agli aiuti "de minimis" per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo *ex ante*, senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi ("aiuti trasparenti"). Ciò vale, ad esempio, per le sovvenzioni, i contributi in conto interessi e le esenzioni fiscali limitate o altri strumenti che prevedano un limite in grado di garantire che il

---

<sup>14</sup> GUL [...] del [...], pag. [...].

massimale pertinente non sia superato. L'introduzione di un limite significa che, finché non si conosce l'importo preciso dell'aiuto, lo Stato membro deve supporre che l'aiuto sia pari al limite onde evitare che l'insieme delle misure di aiuto superi il massimale fissato nel presente regolamento e applicare le norme sul cumulo.

- (18) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione del massimale “de minimis”, è opportuno che tutti gli Stati membri applichino lo stesso metodo di calcolo. Per facilitare tale calcolo, gli aiuti non costituiti da sovvenzioni dirette in denaro devono essere convertiti in equivalente sovvenzione lordo. Per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo di tipi di aiuto trasparenti diversi dalle sovvenzioni o di aiuti erogabili in più quote occorre applicare i tassi praticati sul mercato al momento della concessione di tali aiuti. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento corrispondano ai tassi di riferimento fissati dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione<sup>15</sup>.
- (19) Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, compresi gli aiuti “de minimis” per il finanziamento del rischio concessi sotto forma di prestiti, sono considerati aiuti “de minimis” trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione dell'aiuto. Per semplificare il trattamento di piccoli prestiti di breve durata, è opportuno che il presente regolamento preveda norme chiare, che siano di facile applicazione e tengano conto sia dell'importo che della durata del prestito. In base all'esperienza della Commissione, si può ritenere che i prestiti assistiti da una garanzia pari ad almeno il 50% del prestito che non superano 150 000 EUR e una durata di cinque anni oppure che non superano 75 000 EUR e una durata di dieci anni abbiano un equivalente sovvenzione lordo non superiore al massimale “de minimis”.
- (20) Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati aiuti “de minimis” trasparenti, eccetto se l'importo totale dell'apporto pubblico non supera il massimale “de minimis”. Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity ai sensi degli orientamenti sul finanziamento del rischio<sup>16</sup>, non sono considerati aiuti “de minimis” trasparenti, ad eccezione del caso in cui la misura in questione preveda apporti di capitali per un importo non superiore al massimale “de minimis” per ciascuna impresa destinataria.
- (21) Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie, compresi gli aiuti “de minimis” per il finanziamento del rischio sotto forma di garanzie, sono considerati aiuti trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi “esenti” di cui alla comunicazione della Commissione sul tipo di imprese interessate. Ad esempio, per quanto riguarda le piccole e medie imprese, la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie<sup>17</sup> precisa i livelli di premi annuali al di sopra dei quali si ritiene che una garanzia dello Stato non costituisca aiuto. Per semplificare il trattamento delle garanzie di breve durata che assistono prestiti relativamente modesti fino ad un massimo dell'80%, è opportuno che il presente regolamento preveda norme chiare, che

---

<sup>15</sup> Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6).

<sup>16</sup> Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2).

<sup>17</sup> Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10).

siano di facile applicazione e tengano conto sia dell'importo del prestito sotteso che della durata della garanzia. Tali norme non devono pertanto applicarsi a garanzie su operazioni sottese che non costituiscono prestito, come le garanzie sulle operazioni in equity. Si può ritenere che le garanzie che non eccedono l'80% del prestito sotteso, con importo garantito non superiore a 225 000 EUR e durata non superiore a cinque anni abbiano un equivalente sovvenzione lordo non superiore al massimale "de minimis". Lo stesso vale se la garanzia non eccede l'80% del prestito sotteso, l'importo garantito non supera 112 500 EUR e la durata non è superiore a dieci anni.

- (22) Nei casi in cui il prestito o la garanzia siano di importo minore o abbiano una durata inferiore a quanto precisato ai considerando 19 e 21, l'equivalente sovvenzione lordo va calcolato moltiplicando il rapporto tra l'importo effettivo e l'importo massimo indicato ai considerando 19 e 21 per il rapporto tra la durata effettiva e la durata di cinque anni e moltiplicando poi il risultato ottenuto per 30 000 EUR. In tal modo, ad esempio, si calcola che l'equivalente sovvenzione lordo di un prestito di 75 000 EUR della durata di due anni e mezzo sia pari a 7 500 EUR.
- (23) Nel caso in cui il regime di aiuti "de minimis" sia attuato tramite intermediari finanziari, bisogna assicurarsi che questi non ricevano alcun aiuto di Stato. Tale obiettivo può essere raggiunto, ad esempio, chiedendo agli intermediari finanziari che fruiscono di una garanzia dello Stato di pagare un premio conforme al mercato o di trasferire integralmente qualsiasi vantaggio ai beneficiari finali, o facendo rispettare il massimale "de minimis" e le altre condizioni del presente regolamento anche al livello degli intermediari.
- (24) Previa notifica da parte di uno Stato membro, la Commissione può esaminare se una misura che non consiste in una sovvenzione, un prestito, una garanzia, un conferimento di capitale o in una misura per il finanziamento del rischio, sotto forma di investimento in equity o quasi-equity, conduca a un equivalente sovvenzione lordo non superiore al massimale "de minimis", e possa pertanto rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
- (25) La Commissione ha il dovere di provvedere affinché le norme in materia di aiuti di Stato siano osservate e, in virtù del principio di cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, gli Stati membri sono tenuti ad agevolare l'adempimento di tale compito, istituendo modalità di controllo tali da garantire che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa unica secondo la norma "de minimis" non superi il massimale complessivo ammissibile. A tal fine, al momento di concedere "aiuti de minimis", gli Stati membri devono informare l'impresa interessata dell'importo dell'aiuto "de minimis" concesso e del suo carattere "de minimis", facendo esplicito riferimento al presente regolamento. Inoltre, prima di concedere l'aiuto in questione, lo Stato membro interessato deve ottenere dall'impresa una dichiarazione su eventuali altri aiuti "de minimis", oggetto del presente regolamento o di altri regolamenti "de minimis", ricevuti durante l'esercizio finanziario interessato e nei due precedenti. In alternativa, deve essere possibile per gli Stati membri soddisfare l'obbligo di controllo istituendo un registro centrale contenente informazioni complete sugli aiuti "de minimis" concessi, attraverso il quale verificare il rispetto del massimale.
- (26) Prima di concedere nuovi aiuti "de minimis", è opportuno che ogni Stato membro verifichi che il nuovo aiuto non comporti il superamento del massimale "de minimis" e che siano soddisfatte le altre condizioni del presente regolamento.

- (27) Alla luce dell'esperienza della Commissione e, in particolare, data la frequenza con la quale occorre generalmente procedere alla revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giunga a scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri devono disporre di un periodo di adeguamento di sei mesi per i regimi di aiuti "de minimis" da esso contemplati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

#### *Campo di applicazione*

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura, ad eccezione dei seguenti aiuti:
  - (a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
  - (b) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
  - (c) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
  - (d) aiuti per operazioni non ammissibili a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) XX [da adeguare dopo l'adozione del regolamento sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca];
  - (e) aiuti per l'acquisto di pescherecci;
  - (f) aiuti concessi a imprese in difficoltà di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, lettera d).
2. Se un'impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura opera anche in uno o più dei settori o delle attività disciplinati dal regolamento (UE) n. .../2013 (regolamento generale "de minimis"), agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività si applica il suddetto regolamento, a condizione che gli Stati membri garantiscano con mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nel settore della pesca e dell'acquacoltura non beneficino di aiuti "de minimis" concessi in conformità di detto regolamento.
3. Se un'impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura opera anche nel settore della produzione agricola o in attività disciplinate dal regolamento (UE) n. .../2013 (regolamento "de minimis" per il settore agricolo), agli aiuti concessi in relazione al primo settore si applica il presente regolamento, a condizione che gli Stati membri garantiscano con mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nel settore della produzione agricola non beneficino di aiuti "de minimis" concessi in conformità del presente regolamento.



## *Articolo 2* **Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
- (a) “imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura”: imprese operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
  - (b) “prodotti della pesca e dell’acquacoltura”: i prodotti definiti all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio<sup>18</sup> [da adeguare];
  - (c) “trasformazione e commercializzazione”: l’intera serie di operazioni di manipolazione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco o della raccolta e l’ottenimento del prodotto finale;
  - (d) “impresa in difficoltà”: un’impresa è considerata in difficoltà nei seguenti casi:
    - i) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un risultato negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
    - ii) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
    - iii) qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.
- Ai fini del primo comma, lettera d), una piccola o media impresa (PMI) esistente da meno di tre anni non può essere considerata in difficoltà, a meno che non soddisfi la condizione di cui al punto iii).
- Nel caso di un’impresa unica composta da diverse imprese, si ritiene che un’impresa sia in difficoltà solo se l’impresa specifica che deve ricevere gli aiuti “de minimis” è in difficoltà.
2. Ai fini del presente regolamento, si intende per “impresa unica” l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
- (a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
  - (b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
  - (c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
  - (d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

---

<sup>18</sup> Regolamento (UE) n. XX del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L [...] del [...], pag. [...]).

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

### *Articolo 3* *Aiuti de minimis*

1. Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5 del presente regolamento sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
2. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica nel settore della pesca e dell'acquacoltura non può superare 30 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.
3. L'importo cumulativo degli aiuti de "minimis" concessi da uno Stato membro alle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare il valore stabilito nell'allegato.
4. Gli aiuti "de minimis" sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto giuridico di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti "de minimis" all'impresa.
5. Il massimale di cui al paragrafo 2 e il limite nazionale di cui al paragrafo 3 si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto "de minimis" o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione europea. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.
6. Il massimale di cui al paragrafo 2 e il limite nazionale di cui al paragrafo 3 sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.  

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.
7. Qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento del massimale di cui al paragrafo 2 o del limite nazionale di cui al paragrafo 3, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento.
8. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti "de minimis" a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale o il limite nazionale pertinenti, occorre tener conto di tutti gli aiuti "de minimis" precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti "de minimis" concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.
9. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti "de minimis" concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati

utilizzati gli aiuti “de minimis”. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto “de minimis” è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

#### *Articolo 4*

#### *Calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo*

1. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo *ex ante* senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi (“aiuti trasparenti”).
2. Gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni o di contributi in conto interessi sono considerati aiuti “de minimis” trasparenti.
3. Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati aiuti “de minimis” trasparenti se:
  - (a) il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50% dell’importo preso in prestito e non supera 150 000 EUR e una durata di cinque anni, oppure 75 000 EUR e una durata di dieci anni. Se un prestito è inferiore a tali importi e/o è concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l’equivalente sovvenzione lordo di tale prestito è calcolato in proporzione al massimale di cui all’articolo 3, paragrafo 2; oppure
  - (b) l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.
4. Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale sono considerati aiuti “de minimis” trasparenti solo nel caso in cui l’importo totale dell’apporto pubblico non superi il massimale “de minimis”.
5. Per quanto riguarda l’impresa destinataria, gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity, sono considerati aiuti “de minimis” trasparenti solo se il capitale fornito a ogni impresa destinataria non supera il massimale “de minimis”.
6. Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sono considerati aiuti “de minimis” trasparenti se:
  - (a) la garanzia non eccede l’80% del prestito sotteso e ha un importo garantito che non supera 225 000 EUR e una durata non superiore a cinque anni oppure un importo garantito che non supera 112 500 EUR e una durata non superiore a dieci anni; se l’importo garantito è inferiore a tali importi e/o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l’equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia è calcolato in proporzione al massimale di cui all’articolo 3, paragrafo 2; oppure
  - (b) l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi “esenti” di cui in una comunicazione della Commissione; oppure
  - (c) prima dell’attuazione dell’aiuto, il metodo di calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato approvato previa notifica alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato e in vigore in quel momento; tale metodo deve riferirsi esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell’applicazione del presente regolamento.

7. Gli aiuti concessi sotto forma di altri strumenti sono considerati aiuti “de minimis” trasparenti se lo strumento prevede un limite volto a garantire che non sia superato il massimale pertinente.

#### *Articolo 5* **Cumulo**

1. Per le imprese operanti sia nel settore della pesca e dell’acquacoltura che in uno o più dei settori o delle attività disciplinati dal regolamento (UE) n. .../2013 (regolamento generale “de minimis”), gli aiuti “de minimis” concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con gli aiuti “de minimis” concessi per altri settori o attività a norma del regolamento (UE) n. .../2013 (regolamento generale “de minimis”) a concorrenza del massimale previsto all’articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento, a condizione che gli Stati membri garantiscano con mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nel settore della pesca e dell’acquacoltura non beneficino di aiuti concessi a norma di detto regolamento.
2. Per le imprese operanti sia nel settore della pesca e dell’acquacoltura che nel settore della produzione agricola, gli aiuti “de minimis” concessi a norma del regolamento (UE) n. ...2013 (regolamento “de minimis” per il settore agricolo) possono essere cumulati con gli aiuti “de minimis” concessi nel settore della pesca e dell’acquacoltura a norma del presente regolamento a concorrenza del massimale da questo previsto, a condizione che gli Stati membri garantiscano con mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nel settore della produzione agricola non beneficino di aiuti “de minimis” concessi in conformità del presente regolamento.
3. Gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione della Commissione. Possono essere cumulati con aiuti di Stato gli aiuti “de minimis” che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono ad essi imputabili.

#### *Articolo 6* **Controllo**

1. Qualora intenda concedere un aiuto “de minimis” a un’impresa a norma del presente regolamento, lo Stato membro informa per iscritto detta impresa circa l’importo potenziale dell’aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, e circa il suo carattere “de minimis”, facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea*. Se un aiuto “de minimis” è concesso a norma del presente regolamento a diverse imprese nell’ambito di un regime e le imprese in questione ricevono aiuti individuali di importo diverso nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può adempiere al proprio obbligo comunicando alle imprese una somma fissa corrispondente all’importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, questa somma fissa è usata per verificare che il massimale di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e il limite nazionale di cui all’articolo 3, paragrafo 3, non siano stati superati. Prima di concedere l’aiuto, lo Stato membro

richiede inoltre una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso.

2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti "de minimis" contenente informazioni complete su tutti gli aiuti "de minimis" concessi da tutte le autorità dello Stato membro, il paragrafo 1 cessa di applicarsi dal momento in cui il registro centrale copre un periodo di tre esercizi finanziari.
3. Uno Stato membro eroga nuovi aiuti "de minimis" a norma del presente regolamento soltanto dopo aver accertato che essi non facciano salire l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi all'impresa interessata a un livello superiore al massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e al limite nazionale di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e che siano rispettate le condizioni di cui agli articoli da 1 a 5.
4. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento. Si tratta di tutte le informazioni necessarie per dimostrare che le condizioni del presente regolamento sono state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti "de minimis" individuali sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data di concessione dell'aiuto. I dati riguardanti i regimi di aiuti "de minimis" sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto individuale a norma del regime in questione. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro venti giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo specificato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare che siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti "de minimis" ricevuti dalle singole imprese a norma del presente regolamento o di altri regolamenti "de minimis".

#### *Articolo 7*

#### ***Disposizioni transitorie***

1. Si ritiene che per gli aiuti "de minimis" individuali concessi tra il 1° gennaio 2005 e il 30 giugno 2008, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 1860/2004, non ricorrano tutti i criteri dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
2. Si ritiene che per gli aiuti "de minimis" individuali concessi tra il 31 luglio 2007 e il 30 giugno 2014, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 875/2007, non ricorrano tutti i criteri dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
3. Alla fine del periodo di applicazione del presente regolamento, questo continuerà ad applicarsi per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti i regimi di aiuti "de minimis" che soddisfano le condizioni in esso stipulate.

*Articolo 8*  
***Entrata in vigore e periodo di applicazione***

Il presente regolamento entra in vigore il XX.

Esso si applica dal XX al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per la Commissione*  
*Il presidente*

ALLEGATO

Importi cumulativi per la pesca e l'acquacoltura di cui all'articolo 3, paragrafo 3

(EUR)

BE	
BG	
CZ	
DK	
DE	
EE	
IE	
EL	
ES	
FR	
CY	
IT	
LV	
LT	
LU	
HU	
MT	
NL	
AT	
PL	
PT	
RO	
SL	
SK	
FI	
SE	
UK	
HR	